



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1933

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

Indice

1. DDL S. 1933 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1933	4
1.3. Trattazione in consultiva	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	11
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 186 (pom.) del 22/09/2020	12

1. DDL S. 1933 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1933

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 117/20 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge 126/20, di conversione del d-l 104/20, di cui alla scheda atto C.2700)

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

Iter

11 novembre 2020: decreto legge decaduto

Successione delle letture parlamentari

S.1933

decreto legge decaduto

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#) , Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro dell'istruzione [Lucia Azzolina](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Fabiana Dadone](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **117** del **11 settembre 2020**, G.U. n. 227 del 12 settembre 2020 , scadenza il 11 novembre 2020 , decaduto il 11 novembre 2020 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 282 del 12 novembre 2020).

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **12 settembre 2020**; annunciato nella seduta n. 258 del 16 settembre 2020.

Classificazione TESEO

DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE , SEGGI E SEZIONI ELETTORALI , EPIDEMIE

Articoli

FONDI DI BILANCIO (Art.1), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), COMUNI (Art.2), PERSONALE DELLA SCUOLA (Art.2), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla **5^a Commissione permanente (Bilancio)** in sede referente il 15 settembre 2020.

Annuncio nella seduta n. 258 del 16 settembre 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 7^a (Pubbl. istruzione), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1933

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1933

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
e con il **Ministro dell'istruzione** (AZZOLINA)
di concerto con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (DADONE)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

Onorevoli Senatori. -

Articolo 1. - (Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)

L'articolo 1-ter del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, ha previsto lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 « nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo ».

Le specifiche misure sono in atto definite nel protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 7 agosto 2020.

Al fine di sostenere i costi conseguenti, la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, con dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, e prescrive che i criteri e le modalità di riparto siano stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 2. - (Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)

La disposizione è finalizzata ad assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020-2021, con riferimento ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, anche mediante l'adozione delle misure per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia da COVID-19. A tale fine si prevede che la maggiore spesa per contratti di lavoro subordinato a termine del personale educativo, scolastico e ausiliario, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019, non si computi nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Relazione tecnica

ART. 1 (Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)

Con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali, si fornisce di seguito la quantificazione delle spese che si dovrebbero sostenere sulla base di quanto indicato nel Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute il 7 agosto 2020.

Il predetto Protocollo stabilisce, in relazione a tali operazioni, che prima dell'insediamento del seggio elettorale deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androni, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del procedimento di voto. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nel documento dell'8 maggio 2020 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della salute n. 1744, del 22 maggio 2020. Inoltre, durante le operazioni di voto occorre che siano anche effettuate periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

Ciò posto, va premesso che per il prossimo *election day* il corpo elettorale risulta formato da oltre 51 milioni di elettori distribuiti in n. 61.572 sezioni elettorali, che non comprendono le sezioni istituite presso la Circonscrizione Estero, per le quali provvede la competente Corte d'Appello di Roma e che, come da recente comunicazione del Presidente della Corte medesima, sono 1.650.

Per garantire le sopra indicate operazioni di pulizia e disinfezione, è stata prevista la presenza di personale di ditta specializzata, munito di idonei prodotti per l'igienizzazione e la disinfezione, per complessive 42 ore per sezione elettorale (sabato: 6 ore; domenica: 15 ore; lunedì: 15 ore; martedì: 6 ore).

Considerato che il costo orario medio per le suddette attività, comprensivo dei prodotti, è di euro 15,00, il costo per 42 ore per sezione elettorale è di euro 630,00 che, moltiplicato per il numero delle sezioni (61.572) ammonta a euro 38.790,360. L'autorizzazione di spesa è stata conseguentemente fissata a 39 milioni di euro.

Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ART. 2 (Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)

La disposizione è finalizzata ad assicurare il regolare inizio dell'anno scolastico 2020-2021, con riferimento ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, anche mediante l'adozione delle misure per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia da Covid-19. A tale fine si prevede che la maggiore spesa per contratti di lavoro subordinato a termine del personale educativo, scolastico e ausiliario, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019, non si computi nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.

La disposizione prevista per il solo anno scolastico 2020-2021 non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto contenuta nel limite complessivo della spesa di personale prevista dalle vigenti disposizioni e la stessa può essere sostenuta dagli enti a condizione che sia assicurata la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dai revisori dei conti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 11 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO
1.1 SET. 2020

NEGATIVO
Il R. Segretario Generale dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di effettuare interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, nonché di adottare misure in materia di reclutamento del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni per assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e dell'istruzione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Art. 2.

(Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)

1. Per l'anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
- Dato a Roma, addì 11 settembre 2020

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Lamorgese, *Ministro dell'interno*
Azzolina, *Ministro dell'istruzione*
Dadone, *Ministro per la pubblica amministrazione*
Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

1.3. Trattazione in consultiva

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1933

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 117/20 ai sensi dell'art. 1, c. 2, della legge 126/20, di conversione del d-l 104/20, di cui alla scheda atto C.2700)

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 186 \(pom.\)](#)

22 settembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 186 (pom.) del 22/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2020
186ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[NENCINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca De Cristofaro. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Massimo Inguscio, presidente; per l'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD), Daniele Pinchera, segretario nazionale; per il Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU), Marco Merafina, Coordinatore Nazionale e Daniele Rinaldi, membro del Direttivo Nazionale; per la Rete 29 aprile, Ludovico Pernazza e Alessandro Pezzella, per i Precari del CNR, Giuseppe Mattioli, Marica Oliviero, Claudia Caddeo, Lorenzo Marconi, Francesco Cappelli e Giovanni Maria Sardi e per i Ricercatori del CNR, Vito Mocella.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa, con collegamento in videoconferenza, verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD), del Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU), della Rete 29 aprile, dei Precari del CNR e di Ricercatori del CNR

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Ha quindi la parola il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, professor INGUSCIO, che svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti la senatrice [CORRADO](#) (M5S) e il senatore [VERDUCCI](#) (PD).

Risponde il professor INGUSCIO.

Il [PRESIDENTE](#) congeda e ringrazia il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD).

Ha quindi la parola il segretario nazionale dell'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD), dottor PINCHERA, che svolge il suo intervento.

Il [PRESIDENTE](#) congeda e ringrazia il rappresentante dell'Associazione ricercatori a tempo determinato (ARTeD) e introduce l'audizione dei rappresentanti del Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU).

Hanno quindi la parola il coordinatore nazionale del CNRU, professor MERAFFINA e il membro del Direttivo del CNRU, professor RINALDI, che svolgono i loro interventi.

Il [PRESIDENTE](#) congeda e ringrazia i rappresentanti del Coordinamento nazionale ricercatori universitari (CNRU) e introduce l'audizione dei rappresentanti della Rete 29 aprile.

Hanno quindi la parola il professor PERNAZZA e il professor PEZZELLA, che svolgono i loro interventi.

Interviene per porre quesiti la senatrice [VANIN](#) (M5S).

Rispondono il professor PERNAZZA e il professor PEZZELLA.

Il [PRESIDENTE](#) congeda e ringrazia i rappresentanti della Rete 29 aprile e introduce l'audizione dei rappresentanti dei Precari del CNR.

Ha quindi la parola il professor MATTIOLI, che svolge il suo intervento.

Interviene per porre quesiti il senatore [VERDUCCI](#) (PD).

Risponde il professor MATTIOLI.

Il [PRESIDENTE](#) congeda e ringrazia il rappresentante dei Precari del CNR e introduce l'audizione di rappresentanti di un gruppo di Ricercatori del CNR.

Ha quindi la parola il dottor MOCELLA.

Il [PRESIDENTE](#) richiama l'auditò ai temi oggetto dell'audizione.

Il dottor MOCELLA prosegue il suo intervento.

Interviene per porre quesiti la senatrice [CORRADO](#) (M5S).

Risponde il dottor MOCELLA.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha nuovamente invitato l'audito ad attenersi ai temi in oggetto dell'indagine conoscitiva, il dottor MOCELLA conclude la sua replica.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia i Ricercatori del CNR e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nell'audizione odierna saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,25.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1931\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) illustra il decreto-legge in titolo, il cui articolo 1 stabilisce che le risorse di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 104 del 2020 possono essere utilizzate, nel limite di 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale - destinato anche a studenti - occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante-COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.

L'articolo 2 stabilisce che, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, i comuni possono usare risorse, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.

L'articolo 3, comma 1, per facilitare le procedure di reperimento degli spazi per il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, destinando tali risorse agli enti locali. Le finalità cui sono destinate le risorse sono quelle di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 104 del 2020, in fase di conversione; tale norma ha incrementato il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021, destinando quota parte delle risorse a determinate finalità, tra cui la possibilità per gli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica di disporre di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021 mediante affitto, acquisto, *leasing* o noleggio di strutture temporanee e di far fronte alle spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche. L'articolo 3, comma 1 stanziava quindi risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate con il decreto-legge n. 104 del 2020, destinandole prioritariamente agli affitti di spazi e alle relative spese di conduzione, all'adattamento alle esigenze

didattiche e al noleggio di strutture temporanee. Il comma 2 indica le modalità di copertura degli oneri, mentre il comma 3 stabilisce che, per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Alle stesse finalità sono destinate ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui. Anche in questo caso, si prevede che i criteri e le modalità di riparto sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 riconosce, a determinate condizioni, il diritto per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile o ad un congedo straordinario, con relativa indennità, per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. Il suddetto congedo è riconosciuto dall'INPS nel rispetto di un limite di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2020. È prevista poi un'autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per il 2020, per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del suddetto congedo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1933) Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ANGRISANI](#) (M5S) illustra il decreto-legge in titolo, che si iscrive in un'articolata sequenza di decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. In particolare, l'articolo 1 istituisce entro lo stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggi elettorali, in occasione delle consultazioni elettorali e referendaria del mese di settembre 2020. La dotazione del Fondo è prevista pari a 39 milioni e valevole per il 2020. L'articolo 2 consente di non computare, nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile, la maggiore spesa sostenuta - per l'anno scolastico 2020/2021 - dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario. In particolare, la disposizione tiene conto delle "eccezionali esigenze organizzative" necessarie, in primo luogo, ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata. Il riferimento è ai servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli enti locali e alle scuole dell'infanzia comunali, che fanno parte del Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017. In secondo luogo, la disposizione tiene conto delle "eccezionali esigenze organizzative" necessarie ad attuare le misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19. Con particolare riferimento alle misure di prevenzione dell'epidemia per il segmento 0-6 anni, con decreto ministeriale del 3 agosto 2020, n. 80, è stato adottato il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" (le cosiddette Linee Guida 0-6). Inoltre, il 14 agosto 2020 è stato siglato il "Protocollo d'intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19 per l'anno 2020/2021" (il cosiddetto Protocollo di sicurezza per la ripresa scuola 0-6 anni). In tale contesto, si stabilisce che - solo per l'anno scolastico 2020/2021 - la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni. Resta fermo che occorre assicurare la sostenibilità finanziaria della maggiore spesa e il rispetto

dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la definizione di nuove classi del corso di laurea in "scienze dei materiali" e dei corsi di laurea magistrale in "scienze dei materiali" e in "data science" (193)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La relatrice [RUSSO](#) (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Sulla proposta della relatrice esprime parere favorevole il sottosegretario DE CRISTOFARO.

Il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, pur con un certo scetticismo: riconosce l'utilità della Scienza dei dati - egli preferisce usare la lingua italiana per indicare tale corso di laurea magistrale - e ritiene importante recuperare competenze nelle materie scientifiche, chiave del futuro a quanto si comprende, a tal fine ripensando anche i programmi scolastici; per quanto concerne invece le "Scienze dei materiali", fatica a inquadrare gli sbocchi professionali e in generale nel mondo del lavoro di tali percorsi, esprimendo l'auspicio che sia stata fatta un'accurata valutazione al riguardo.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) dichiara l'astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, manifestando alcune perplessità sul provvedimento in esame: a suo giudizio, esso risente di un'impostazione che porta al frazionamento delle competenze, anziché privilegiarne una visione unitaria; le nuove classi di laurea riguardano materie già oggetto di altri corsi di laurea; lamenta poi che sullo schema di decreto non sia stato acquisito il parere degli ordini professionali interessati ed esprime perplessità per l'assenza di indicazioni sui possibili sbocchi professionali, paventando il rischio che si possa ingenerare una situazione conflittuale.

La senatrice [VANIN](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea come il provvedimento in esame persegua l'obiettivo, condivisibile, di mettere ordine in alcuni percorsi di formazione post-diploma, una finalità che a suo giudizio dovrebbe essere perseguita anche in altri settori e per la generalità delle forme di formazione post-diploma.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Restituzione di beni culturali illecitamente esportati (566)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice [CORRADO](#) (M5S) introducendo l'affare assegnato in titolo, ricorda che il traffico internazionale di oggetti d'arte, si tratti di reperti archeologici, di dipinti, sculture o altri manufatti artistici di epoca post-classica, occupa oggi il secondo posto nella classifica degli affari più lucrosi per la criminalità organizzata su scala mondiale, eguagliando o superando il traffico d'armi e generando

profitti miliardari destinati a finanziare ulteriori attività illecite.

Dagli anni '90 del secolo scorso, complice il mutato scenario politico internazionale, l'attenzione degli operatori nel mercato dell'arte spazia sia nel tempo sia nello spazio; le testimonianze materiali delle civiltà greca e romana continuano, però, a detenere il tradizionale primato nei *desiderata* dei grandi collezionisti e delle istituzioni museali pubbliche e private. L'Italia, conseguentemente, continua ad essere, da almeno tre secoli, una fonte inesauribile alla quale approvvigionarsi con ogni mezzo, senza che le norme di tutela e l'impegno del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (TPC), che opera da oltre cinquanta anni e che è attualmente organico al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, riescano ad avere ragione di un fenomeno alimentato da compratori privi di scrupoli e con dotazioni finanziarie pressoché illimitate.

Il patrimonio culturale italiano, vero collante della Nazione, poiché la cultura, insieme alla geografia, hanno fatto l'Italia ben prima della storia unitaria, è dunque quotidianamente depredata con gravissimo danno anche economico per la collettività.

Nonostante gli accordi internazionali che, dalla Convenzione di Parigi del 1970 in poi, impegnano gli Stati firmatari a contrastare il riciclaggio e l'illecita esportazione delle opere d'arte rubate o sottratte a siti archeologici mediante scavi clandestini, questa piaga appare tutt'altro che sanata. La sottovalutazione del fenomeno è indubbia, in Italia come altrove, poiché il furto d'arte non è ancora percepito dal cittadino come un reato grave, pertanto non suscita allarme né riprovazione sociale adeguati.

Non di rado, case d'asta compiacenti, anche di altissimo livello e prestigio mondiale, aiutano i grandi mercanti a dare ai pezzi di provenienza illecita quell'origine apparentemente legale che è indispensabile per la vendita ai maggiori musei e ai collezionisti di tutto il mondo.

Diversamente dai secondi, però, i primi, pur avendo da statuto finalità di studio e conservazione che nascono dal percepirsi e proporsi come strumento di promozione culturale, dunque di progresso spirituale per i cittadini, hanno accumulato nei loro depositi migliaia di reperti e opere d'arte di sicura origine italiana il cui *status* giuridico è dubbio o controverso.

Ricorda, ad esempio, che nel caso del Paul Getty Museum di Los Angeles, ossia del Getty Trust, per citare il più ricco dei musei archeologici privati statunitensi, fonti interne attestano che circa il 70 per cento dei reperti archeologici posseduti è di provenienza italiana. Ritiene si possa supporre altrettanto del Metropolitan Museum di New York, del Cleveland Art Museum e di altri ancora, senza trascurare, in Europa, il Louvre e il British Museum, che solo da pochi decenni hanno smesso, ufficialmente, di acquistare opere d'arte italiane di origine illegale.

Con il Paul Getty Museum di Los Angeles, dopo la stagione di fattive collaborazioni seguita allo scandalo internazionale che nel 2005 coinvolse la direttrice, Marion True, chiamata in giudizio dal Tribunale di Roma perché ritenuta complice dei trafficanti internazionali che si approvvigionavano soprattutto in Italia, oggi i rapporti sono nuovamente tesi a causa della mancata restituzione del capolavoro noto come "Atleta di Fano".

Affinché l'efficacia dell'azione diplomatica svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali mediante i propri uffici e l'apposito Comitato per le restituzioni sia resa ancora più efficace, ritiene che la 7ª Commissione permanente del Senato possa, con lo svolgimento dell'affare assegnato in titolo, favorire la conoscenza dei reperti archeologici e delle opere d'arte trafugati all'estero e il loro auspicabile rientro in Italia, richiamando così l'attenzione dell'intero Parlamento sul tema, e offrire il proprio contributo a supporto dell'azione del Governo in materia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 193**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, che istituisce una nuova classe di laurea in "Scienza dei materiali" (L. Sc. Mat.) e due classi di laurea magistrale in "Scienze dei materiali" (LM Sc. Mat.) e in "*Data Science*" (LM Data);

premesso che sullo schema di decreto sono stati acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU);

premesso che attualmente sono attivi corsi di laurea in Scienza dei materiali, non afferenti ad una apposita classe ma rientranti in classi di laurea diverse (L-27 Scienze e tecnologie chimiche e L-30 Scienze e tecnologie fisiche) e che risulta anche presente la classe di laurea magistrale LM 53 - Scienza e ingegneria dei materiali;

considerato che l'articolo 5, al comma 1 ribadisce quanto previsto dall'articolo 5 dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dall'articolo 5 del D.M. 270 del 2004 in merito alla corrispondenza dei CFU dei corsi di laurea e di laurea magistrale a 25 ore di impegno medio per studente;

considerato che, nel medesimo articolo 5, il comma 3:

- disciplina le modalità di acquisizione del titolo di studio una volta maturati tutti crediti necessari per la laurea e la laurea magistrale, riferendosi genericamente alle modalità previste nei "rispettivi regolamenti didattici", ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 270/2004;
- conferma che gli studenti che maturano tutti crediti necessari per la laurea e la laurea magistrale, possono conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, mentre il comma 3 dell'articolo 5 del D.M. 16 marzo 2007 sulle classi di laurea precisa, rispetto all'articolo 5 dello schema di decreto in titolo, che nei 180 crediti complessivi per il conseguimento del titolo sono inclusi "quelli relativi alla preparazione della prova finale" e che la relativa acquisizione consente agli studenti di "essere ammessi a sostenere la prova finale" e conseguire il titolo di studio, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007 sulle classi di laurea magistrale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

nelle premesse, si valuti l'opportunità di richiamare anche il D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019 recante le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2019-2021 e gli indicatori per la valutazione periodica dei risultati, come integrato dal D.M. 6 agosto 2020;

all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità di richiamare espressamente, oltre ai regolamenti didattici di ateneo, di cui all'articolo 11, comma 7, lett. d), anche i regolamenti didattici dei corsi di studio, cui fa riferimento l'articolo 12, comma 2, lett. d), del D.M. 270 del 2004;

in merito all'articolo 5, comma 1, si valuti l'opportunità di specificare che ciascun CFU corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente;

all'articolo 5, comma 3, si valuti l'opportunità:

- di richiamare i commi 1 e 2 dell'articolo 7 del D.M. 270 del 2004, dedicati al conseguimento del titolo di studio riferito, rispettivamente, alla laurea e alla laurea magistrale, e di precisare che le modalità ivi richiamate, citate in premessa, sono quelle dei "regolamenti didattici del corso di laurea", come previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007, tenuto conto che potrebbe generarsi confusione con i regolamenti didattici di ateneo;
- di specificare che nei crediti complessivi per il conseguimento del titolo sono inclusi "quelli relativi alla preparazione della prova finale" e che la relativa acquisizione consente agli studenti di "essere ammessi a sostenere la prova finale".

